Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Roma 1921 — Roma - Venerdì, 24 giugno — Numero 148

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 89; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 760, *che estende al corpo della R. guardia di finanza nella Cirenaica, le norme relative al trattamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo stesso, in servizio nella Tripolitania.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83; 20 novembre 1912, n. 1205; 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 23 agosto 1914, n. 1000, e 11 agosto 1920, n. 1183;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme relative al trattamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della R. guardia di finanza in servizio nella Tripolitania, ivi comprese quelle riguardanti il caro-viveri, sono estese al personale dello stesso corpo che presta servizio in Cirenaica, con effetto dal 1° gennaio 1920 per gli ufficiali ed al 10 marzo 1921 per i sottufficiali e militari di truppa, salvo le diverse posteriori decorrenze per

le indennità caro-viveri stabilite nei decreti che le concedono.

Resta fermo, in quanto applicabile, così pel personale in servizio nella Tripolitania, come per quello in servizio nella Cirenaica, il terzo comma delle disposizioni transitorie del decreto Reale 22 gennaio 1914, n. 147, riprodotto nell'art. 16 del decreto Reale 1° ottobre 1914, n. 1171.

Art. 2.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza che si trovano a prestare servizio in Cirenaica alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dovuta l'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 12, lett. *b*), del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, ma soltanto la differenza fra l'indennità stessa e quella di entrata in campagna percepita per la loro destinazione in colonia.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 1, n. 4, lettere *F*), *H*), *I*), del decreto Reale 22 giugno 1920, n. 900, con la decorrenza stabilita dallo stesso decreto, pel personale della Tripolitania, e con decorrenza dal 10 marzo 1921, pel personale della Cirenaica.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza da destinare in Tripolitania e in Cirenaica debbono essere celibi o vedovi senza prole.

Essi assumono l'obbligo di servizio in colonia di tre anni, se destinati a loro domanda, e possono ottenere di essere, in seguito, annualmente riconfermati. Il periodo d'obbligo di servizio decorre dalla data di imbarco per la colonia pei nuovi destinati; per quelli che già si trovino in Tripolitania od in Cirenaica il tempo ininterrottamente trascorso in colonia va computato agli effetti del detto periodo d'obbligo ed eventualmente delle riconferme in servizio.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto e dalle altre disposizioni che regolano il trattamento del personale della R. guardia di finanza in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica continuano ad essere applicabili al personale stesso le norme contenute nelle leggi sull'ordinamento del corpo.

Art. 6.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — FACTA.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 8 maggio 1921, n. 769, *che estende ai territori delle nuove Provincie la legge 18 luglio 1917, n. 1143, ed i regolamenti relativi, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 563, ed i Nostri decreti 30 settembre 1920, n 1389, 21 novembre 1920, n. 1741, e 2 gennaio 1921, n. 17;

Sentito il Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1921, con le modalità appresso indicate, sono estesi ai territori delle nuove Provincie annesse in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778:

1° la legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Agli effetti dell'assistenza la minore età degli orfani di guerra appartenenti ai detti territori cessa, in ogni caso, al compimento degli anni ventuno;

2° il regolamento generale esecutivo approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, modificato coi decreti Luogotenenziali 23 febbraio 1919, n. 413, e 6 luglio 1919, n. 1395;

3° il regolamento speciale approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003.

Art. 2.

Fino a quando non saranno definitivamente stabilite le circoscrizioni amministrative dei territori anzidetti, le attribuzioni che hanno nel Regno i Comitati provinciali, di cui all'art. 9 della citata legge, saranno esercitate da Commissioni regionali per la Venezia Tridentina, per la Venezia Giulia e pel territorio di Zara ed isole dipendenti.

Art. 3.

Le Commissioni per la Venezia Tridentina e per la Venezia Giulia, aventi rispettiva sede a Trento ed a Trieste saranno formate dalla Presidenza e dai membri delle seconde sottocommissioni che nelle sedi medesime attualmente funzionano in base alle nomine fatte in applicazione del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563.

Alla sostituzione degli attuali componenti, quando sia necessario, provvederà il commissario generale civile previo accordo col Ministero dell'interno.

Art. 4.

La Commissione avente sede a Zara sarà presieduta dal commissario civile e formata di elementi locali, a scelta del commissario medesimo, previo accordo del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Le particolari norme della legge e dei regolamenti sugli orfani di guerra che hanno riferimento ad altre leggi del Regno non ancora estese ai detti territori si applicheranno in quanto la legislazione in vigore nei territori medesimi ne renda possibile l'attuazione.

In caso diverso le Commissioni continueranno ad uniformarsi alle norme provvisorie prescritte per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 12 maggio 1921, n. 770, *che estende ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le disposizioni vigenti nel Regno circa l'imposta generale sul consumo del vino.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vini di qualsiasi qualità, le uve e i mosti prodotti nei territori della Venezia Adriatica e della Venezia Tridentina, se vengono introdotti entro i vecchi confini del Regno sono soggetti al pagamento dell'imposta generale sul consumo del vino, stabilita a favore dello Stato con i RR decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1635, 5 giugno 1920, n. 820 e 18 agosto 1920, n. 1183, modificati con l'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, numero 145.

Art. 2.

I prodotti accennati nell'articolo precedente, ove vengano con qualunque mezzo, importati entro i vecchi confini del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di circolazione da cui risulti il pagamento dell'imposta.

Art. 3.

Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente decreto sarà punita con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta non pagata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 779, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal

giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di provisione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1920-1921.

Cap. n. 2. Spese d'ufficio e di manutenzione locali, ecc.	150,000 —
Cap. n. 4. Assegni ed indennità di missione per addetti ai Gabinetti	5,000 —
Cap. n. 5. Indennità di trasferta, di tramutamento, ecc.	50,000 —
Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi, ecc.	8,000 —
Cap. n. 8. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, ecc.	190,000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	50,000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale in attività di servizio	58,000 —
Cap. n. 22. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	1,300,000 —
Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie e Tribunale delle acque pubbliche. Spese d'ufficio	190,000 —
Cap. n. 25. Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari	250,000 —
Cap. n. 53. Rimborso di spese di viaggio ai magistrati destinati agli uffici di Avezzano, ecc.	5,000 —
	2,256,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto
FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 734. Regio decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Vanzone S. Carlo (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 735. Regio decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la modificazione dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Riva Valdobbia (Novara).

N. 749. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, vengono apportate modificazioni al regolamento per il servizio dei depositi a risparmio della Cassa agraria di Pergola.

N. 750. Regio decreto 19 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto organico del Monte di Pietà di Livorno.

N. 752. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Schio viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 753. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 758. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono modificati gli articoli 2 e 8 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1773, concernente il riordinamento della R. scuola professionale « Ercole Rosa », in San Severino Marche.

N. 771. Regio decreto 19 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Viggiù (Como) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne omologa il regolamento relativo.